



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 225/FLP2005

NOTIZIARIO N° 9

Roma, 27 gennaio 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI

- art.1-quater della “Legge” n.186/2004 -

Pervengono a questa Segreteria Generale richieste di informazioni in merito alla possibilità di trattenimento in servizio offerta dalla legge 27 luglio 2004, n.186, pubblicata sul supplemento ordinario n. 131 della Gazzetta Ufficiale n.175 del 28.07.2004.

Come si ricorderà (si veda precedenti notiziari FLP), in base alla norma citata, tutti i lavoratori pubblici, ad esclusione dei lavoratori appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, alle FF.AA., alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco, possono richiedere, con apposita domanda, di permanere in servizio fino a 70 anni (prima, il limite era fissato in 67 anni). In caso di favorevole accoglimento da parte dell'Amministrazione interessata, la permanenza in servizio dovrà avvenire senza la corresponsione di alcun incentivo economico e senza alcun effetto sull'entità del futuro trattamento previdenziale. Va infine ricordato come, giusta previsione della legge in argomento, l'Amministrazione interessata, di fronte alla richiesta di un dipendente di permanere in servizio fino a 70 anni, potrà accogliere o meno detta richiesta, anche in ragione delle proprie esigenze e della professionalità dell'interessato, ma dovrà in ogni caso rispettare le disposizioni per la riduzione programmata del personale di cui alle leggi n. 449/1997, n. 338 /2002 e n. 350/2003.

In merito all'applicazione in ambito Difesa della norma in questione, si deve segnalare che quasi tutte le Amministrazioni hanno finora sempre rigettato le istanze pervenute, comunicando agli interessati che ***“...tenuto conto anche delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, tale istanza non può trovare favorevole accoglimento in quanto, fra l'altro, non sussistono i requisiti di carattere finanziario (fondi per la copertura della relativa spesa) necessari per la corretta attuazione del citato articolo 1-quater della Legge 27.7.2004, n. 186 e, inoltre, sono in atto procedure per l'assunzione/assegnazione di nuovo personale”***.

Allo stato, dunque, per la mancanza dei fondi relativi, tutte le istanze prodotte non trovano favorevole accoglimento: ancora una presa in giro, dunque!

L'UFFICIO STAMPA